



Federazione Italiana Associazioni Fotografiche

Statuto

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

art. 1 - La Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche - F.I.A.F. - é una libera Associazione a carattere nazionale, senza fini di lucro, costituita il 19 dicembre 1948.

Alla F.I.A.F. é vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

L'Associazione ha sede legale in Torino, Corso San Martino, 8.

I trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati, su proposta del Consiglio Nazionale, approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

art. 2 - Scopi della Federazione sono:

- incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a soci e a terzi, di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico;
- coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;
- rappresentare i soci presso la Fédération Internationale de l'Art Photographique - F.I.A.P.- ed altri Enti nazionali ed internazionali aventi le stesse finalità.

L'organo ufficiale di formazione, informazione e divulgazione della F.I.A.F. é il periodico "Fotoit". La denominazione del periodico potrà essere modificata, su proposta del Consiglio Nazionale, approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

SOCI

art. 3 - I soci si dividono in effettivi, ordinari, juniores, aggregati, sostenitori e onorari. L'appartenenza all'una o all'altra categoria di soci, secondo quanto descritto nel presente articolo e nell'articolo seguente, non pregiudica l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti in capo a tutti i soci maggiori di età.

Sono soci effettivi le associazioni, i circoli, i gruppi o sezioni di essi, costituiti da amatori della fotografia, e le Istituzioni pubbliche e private che - per fini puramente artistici e culturali - abbiano chiesto al Consiglio Nazionale, ed ottenuto, l'iscrizione alla F.I.A.F.

Ciascun associato conserva la propria autonomia nei confronti della F.I.A.F., ad eccezione di quanto concerne l'organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l'approvazione federale.

art. 4 - Sono:

- soci ordinari i singoli fotoamatori, riuniti e non in associazioni, i quali abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla F.I.A.F.

- soci juniores i fotoamatori di età inferiore ai venticinque anni, riuniti e non in associazioni, che abbiano chiesto ed ottenuto a tale titolo l'iscrizione alla F.I.A.F. Essi godono dell'incentivo di una minor quota associativa e di altri eventuali incentivi deliberati dal Consiglio Nazionale.
- soci aggregati i fotoamatori, familiari di soci ordinari riuniti e non in associazioni, che abbiano chiesto, ed ottenuto, l'iscrizione alla F.I.A.F. in tale qualità. Essi, a titolo di incentivo, versano una quota associativa inferiore a quelle fissate per i soci ordinari e juniores, ma fruiscono solo parzialmente dei servizi forniti dalla F.I.A.F.
- soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio Nazionale, al sostegno economico delle iniziative della F.I.A.F.
- soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Nazionale abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito.

I soci sostenitori ed onorari costituiscono il "gruppo benemerito" della F.I.A.F., ma per questo non acquisiscono particolari diritti oltre quanto previsto dal presente Statuto.

art. 5 - L'adesione alla F.I.A.F. comporta il versamento annuale anticipato, entro il 31 gennaio di ogni anno, della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. I soci onorari e i soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.

art. 6 - La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci a causa di motivata ragione.

La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile.

I soci, in caso di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, fino alla decisione dell'Assemblea dei soci.

ORGANI ELETTIVI DELLA F.I.A.F.

ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 7 - L'Assemblea è costituita, oltre che dai soci onorari e sostenitori, dai soci effettivi, ordinari, juniores ed aggregati in regola con il versamento della quota annuale nei termini previsti dall'art. 5. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

art. 8 - A ciascun socio effettivo, e a ciascun socio ordinario, juniores, aggregato, sostenitore e onorario, maggiore d'età, sia o meno iscritto ad associazioni affiliate, spetta un voto.

I soci effettivi esprimono il loro voto per mezzo del proprio presidente o legale rappresentante, o di suo designato munito di delega scritta.

I soci ordinari, juniores, aggregati, sostenitori e onorari iscritti ad associazioni, circoli, gruppi ed Istituzioni affiliate, se personalmente presenti in assemblea, possono votare di persona.

Se non personalmente presenti in assemblea, possono farsi rappresentare nel voto da qualsiasi altro socio F.I.A.F. munito di delega scritta. In mancanza, e sempre fatta salva eventuale comunicazione contraria che deve pervenire per iscritto alla F.I.A.F., almeno cinque giorni prima della data prevista per ciascuna assemblea, il loro voto sarà espresso dal legale rappresentante del circolo cui sono iscritti, o suo incaricato munito di delega scritta, al quale essi, con l'iscrizione alla F.I.A.F., intendono conferire implicitamente delega

di voto, e dal quale essi si intendono pertanto rappresentati nel voto per effetto automatico di detta iscrizione.

I soci ordinari, juniores, aggregati, sostenitori e onorari non iscritti ad associazioni, circoli, gruppi ed Istituzioni affiliate, se personalmente presenti in assemblea, possono votare di persona.

Se non personalmente presenti in assemblea, possono farsi rappresentare nel voto da qualsiasi altro socio F.I.A.F. munito di delega scritta. In mancanza, e sempre fatta salva eventuale comunicazione contraria che deve pervenire per iscritto alla F.I.A.F., almeno cinque giorni prima della data prevista per ciascuna assemblea, il loro voto sarà espresso dal Delegato Provinciale della provincia di residenza, o suo incaricato munito di delega scritta, al quale essi, con l'iscrizione alla F.I.A.F., intendono conferire implicitamente delega di voto, e dal quale essi si intendono pertanto rappresentati nel voto per effetto automatico di detta iscrizione.

Tutti i votanti devono essere in regola con le norme associative di cui all'art. 5.

Ogni persona fisica non può ricevere più di cinque deleghe. La delega di un legale rappresentante di circolo o di Istituzione pubblica o privata, in rappresentanza dei soci iscritti al circolo o all'Istituzione stessa, oppure quella di un Delegato Provinciale, in rappresentanza dei soci non iscritti ad associazioni, circoli, gruppi ed Istituzioni affiliate, conta, in termini di voti, quanto l'effettivo numero dei soci ma ha il valore di una singola delega.

Le votazioni per l'elezione del Presidente della F.I.A.F., dei membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e la revoca della qualifica di socio, su proposta del Collegio dei Probiviri, vengono effettuate a scrutinio segreto.

Le altre votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale.

art. 9 - L'Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario dell'Assemblea.

ASSEMBLEA ORDINARIA

art. 10 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale, in sede appositamente prescelta, entro il mese di giugno di ogni anno o comunque tutte le volte che si debba procedere al rinnovo totale delle cariche sociali, con avviso scritto:

- per i soci effettivi, inviato per lettera semplice almeno trenta giorni prima della data della riunione contenente l'indicazione della data e della località, l'ordine del giorno, la relazione sull'attività svolta, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali, il tutto sottoscritto dal Presidente della F.I.A.F. o da chi ne fa le veci;
- per gli altri soci surroga in via breve l'avviso di convocazione pubblicato sull'organo ufficiale di cui all'art.2, non oltre il numero del mese precedente a quello dell'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

È obbligo dei presidenti dei circoli affiliati rendere conoscibili ai rispettivi soci che ne facciano richiesta le deliberazioni, i rendiconti di gestione e i bilanci preventivi della Federazione, approvati dall'Assemblea.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea, dei rendiconti e dei bilanci può essere richiesta alla Segreteria della Federazione, a spese del socio richiedente.

art. 11 - L'Assemblea Ordinaria ha in particolare il compito di:

- esaminare ed approvare la relazione sulle attività della F.I.A.F., il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali, che gli organi della Federazione hanno l'obbligo di redigere annualmente, secondo le disposizioni del presente Statuto;
- eleggere, alla scadenza del loro mandato, il Presidente della F.I.A.F., i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio Nazionale e disporre eventuali conguagli;
- revocare la qualifica di socio;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti i vari organi della F.I.A.F.;
- ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio Nazionale;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea Ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio Nazionale, un "Presidente ad Honorem".

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

art. 12 - L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale con le modalità dell'Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, o quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

PRESIDENTE

art. 13 - Il Presidente della F.I.A.F. rappresenta giuridicamente la Federazione secondo le vigenti norme di legge.

Viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

La votazione per l'elezione del Presidente della F.I.A.F. viene effettuata con scheda separata ed anticipatamente a quella per le altre cariche federative.

Dirige la politica generale della Federazione e ne è responsabile.

Presiede il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, adotta provvedimenti d'urgenza.

Concede onorificenze e patrocini.

Concede deleghe per particolari compiti o funzioni.

Dura in carica tre anni e non può ricandidarsi né essere rieletto consecutivamente per più di due volte.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest'ultimo dal Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo e, successivamente dal Membro del Consiglio Nazionale con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso, valorizzata dall'anzianità di iscrizione alla F.I.A.F.

CONSIGLIO NAZIONALE

art. 14 - Il Consiglio Nazionale è costituito da undici membri: il Presidente della F.I.A.F. ed altri dieci membri eletti con votazione separata.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i Consiglieri non possono ricandidarsi né essere rieletti consecutivamente per più di due volte.

Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento all'esame del Collegio dei Probiviri e siano in regola con le quote associative entro i termini di cui all'art. 5.

Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti.

In caso di parità si procederà alle nomine in base all'anzianità di iscrizione alla F.I.A.F., con i dati in possesso della Segreteria.

art. 15 - Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio Nazionale. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale nomina: il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo scelti tra i membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, dietro convocazione scritta ed inviata o trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del Presidente della F.I.A.F. o di più della metà dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri non hanno facoltà di delega.

Il Consiglio Nazionale destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni.

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti tra coloro che, in rispondenza dell'art. 28, si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del Consiglio Nazionale nel quale subentrano.

Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio Nazionale, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea nel termine di novanta giorni e nei modi previsti dall'art. 10 perché vengano eletti i membri mancanti; le candidature dovranno pervenire sessanta giorni prima della data assembleare ed essere comunicate ai soci a mezzo pubblicazione sull'Organo Ufficiale.

Se viene a mancare tutto il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca, nei modi e nei tempi previsti dal comma precedente, l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale.

I componenti il Consiglio Nazionale sono responsabili verso la F.I.A.F. secondo le norme del Codice Civile in tema di mandato.

art. 16 - Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- nominare, su proposta del Presidente della F.I.A.F., il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo ed eventuali altri componenti del Comitato Esecutivo scelti tra i propri membri;
- nominare i Delegati Regionali;
- ratificare l'elezione dei Delegati Provinciali;
- definire i programmi della F.I.A.F., secondo le finalità di cui all'art. 2;
- istituire e/o abolire Dipartimenti operativi;
- redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli;
- emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- ratificare l'iscrizione di nuovi soci;
- disporre la sospensione ed il deferimento di soci al Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri, oltre a rappresentare la F.I.A.F., ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell'ambito delle attività federative.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due membri supplenti. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono ricandidarsi né essere rieletti consecutivamente per più di due volte.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che sono parenti od affini del Presidente della F.I.A.F. o dei Consiglieri Nazionali e coloro nei confronti dei quali sussista un procedimento all'esame del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai membri supplenti o dai primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i membri mancanti tra coloro che, in rispondenza all'art. 28, si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del Collegio nel quale subentrano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

- controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell'assemblea dei Soci;
- redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all'anno, o su richiesta del Presidente della F.I.A.F., o del Segretario Generale o di almeno tre Consiglieri Nazionali. Detto controllo può essere effettuato anche singolarmente da un solo Revisore.

Il Presidente del Collegio, o altro membro effettivo da questi designato, presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 18 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due membri supplenti.

Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono ricandidarsi né essere rieletti consecutivamente per più di due volte.

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi si applicano le norme di cui all'art. 15.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- valutare l'esistenza di violazioni del presente Statuto.
- intervenire quale conciliatore nelle controversie tra gli Organi della Federazione, nei rapporti tra i soci o tra questi e la F.I.A.F.
- proporre al giudizio del Consiglio Nazionale l'applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi della F.I.A.F.

ALTRI ORGANI DELLA F.I.A.F.

VICEPRESIDENTE

art. 19 - Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri, su proposta del Presidente della F.I.A.F.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.

Decade alla scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

SEGRETARIO GENERALE

art. 20 - Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Nazionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente della F.I.A.F.

Ha il compito di:

- coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo in tema amministrativo;
- curare la tenuta dei libri sociali;
- curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo dei Revisori dei Conti la situazione contabile;
- curare l'organizzazione e la documentazione delle attività federali;
- dirigere, organizzare e controllare i servizi di Sede.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo.

Decade alla scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

CONSIGLIERE ADDETTO AL COMITATO ESECUTIVO

art. 21 - Il Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio Nazionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente della F.I.A.F.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità del Presidente della F.I.A.F.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale, ne assume temporaneamente le funzioni. Decade alla scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

COMITATO ESECUTIVO

art. 22 - Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente della F.I.A.F., dal Vicepresidente, dal Consigliere Addetto al Comitato Esecutivo, dal Segretario Generale e da altri eventuali componenti nominati dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.

Ha il compito di:

- dirigere l'attività della Federazione dando attuazione alle indicazioni del Consiglio Nazionale;
- coordinare l'attività dei Dipartimenti e dei Delegati Regionali e Provinciali;
- provvedere in tempi brevi a tutte le decisioni operative necessarie per lo svolgimento dell'attività della Federazione.

DELEGATI REGIONALI

art. 23 - I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Nazionale e durano in carica il triennio del Consiglio stesso. Il loro incarico è rinnovabile, ma può essere revocato in qualsiasi momento con il voto della maggioranza del Consiglio Nazionale.

I Delegati Regionali rappresentano la F.I.A.F. nella regione ove risiedono.

Hanno il compito di:

- promuovere e coordinare l'attività delle associazioni e dei soci singoli nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale.
- coordinare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali.

- mantenere contatti con le Pubbliche Autorità.
- convocare assemblee provinciali per l'elezione dei Delegati Provinciali.

I Delegati Regionali possono essere incaricati dal Presidente della F.I.A.F. a proporre onorificenze e delegati a concedere patrocini.

I Delegati Regionali si riuniscono collegialmente almeno una volta l'anno su richiesta del Presidente della F.I.A.F. per reciproche consultazioni.

I Delegati Regionali indicano tra loro, per la durata del mandato triennale, un Rappresentante, da loro revocabile e sostituibile, che recepisca le varie istanze e se ne faccia interprete nei confronti del Consiglio Nazionale.

DELEGATI PROVINCIALI

art. 24 - I Delegati Provinciali sono eletti dall'assemblea provinciale dei soci iscritti e non ad associazioni affiliate, convocata dal Delegato Regionale.

I soci non iscritti ad associazioni, circoli, gruppi ed Istituzioni affiliate, se non presenti all'assemblea provinciale possono conferire delega scritta ad altro socio F.I.A.F. In mancanza, per effetto dell'iscrizione alla F.I.A.F. essi si intendono rappresentati nel voto dal Delegato Regionale della regione di residenza, salva comunicazione scritta contraria da far pervenire prima della votazione al Delegato Regionale medesimo.

Ogni persona fisica non può ricevere più di cinque deleghe. La delega di un legale rappresentante di circolo od Istituzione, in rappresentanza dei soci iscritti al circolo od Istituzione stessa, conta, in termini di voti, quanto l'effettivo numero dei soci ma ha il valore di una singola delega.

I Delegati Provinciali restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza durante il mandato, il Delegato Regionale procede, entro sessanta giorni, a nuove elezioni.

I Delegati Provinciali rappresentano la F.I.A.F. nella provincia ove risiedono.

Hanno il compito di:

- coordinare e promuovere le attività delle associazioni e dei soci nel territorio di competenza.
- favorire la costituzione di nuove associazioni e l'iscrizione alla F.I.A.F. delle stesse, dei loro soci e di singoli fotoamatori non iscritti ad associazioni, cercando comunque di promuovere lo spirito associativo.
- prestare consulenza nell'organizzazione di manifestazioni fotografiche.
- riferire periodicamente al Delegato Regionale in merito all'attività svolta sul territorio e segnalare nominativi meritevoli di riconoscimenti ed onorificenze.
- mantenere contatti con le Pubbliche Autorità.

In casi particolari possono essere designati o sostituiti nel loro incarico con provvedimento del Consiglio Nazionale.

RIMBORSI SPESE - COMPENSI

art. 25 - A tutte le cariche F.I.A.F., ai componenti degli Organi Collegiali, ai Delegati Regionali e Provinciali ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, e comunque in misura non superiore all'effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore. La F.I.A.F. nei suoi uffici si avvale anche di personale dipendente regolarmente assunto e remunerato in base al contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il personale dipendente risponde del suo operato esclusivamente al Presidente della F.I.A.F. ed al Segretario Generale.

CONGRESSO

art. 26 - Il Congresso della Federazione è un incontro periodico tra amatori della fotografia e si occupa esclusivamente di quanto attiene alla fotografia stessa, in particolare sotto l'aspetto artistico, critico, culturale, associativo.

Al Congresso, che può svolgersi in occasione dell'Assemblea dei soci od in altro momento, possono partecipare tutti i soci.

La sede dell'Assemblea dei soci e del Congresso, la data delle riunioni, gli argomenti all'ordine del giorno ed il calendario dei lavori vengono stabiliti di concerto tra il Consiglio Nazionale, od i suoi delegati, e gli organizzatori ai quali viene affidata la realizzazione delle manifestazioni.

NORME FINALI

art. 27 - L'Assemblea dei soci può concedere deroghe individuali alle norme di rieleggibilità solo nel caso che il numero dei candidati sia inferiore a quello delle cariche da ricoprire.

art. 28 - Le candidature per l'elezione del Presidente della F.I.A.F., del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri devono pervenire alla Segreteria della F.I.A.F. improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del mandato precedente, in modo da poter essere comunicate ai soci contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Non sono ammesse candidature a più incarichi.

I candidati a tutti gli incarichi F.I.A.F., nei confronti dei quali non devono sussistere provvedimenti all'esame del Collegio dei Probiviri, devono essere in regola con quanto stabilito dall'art. 14 del presente Statuto.

art. 29 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la F.I.A.F. ed uno o più soci, e non composta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, unico foro competente sarà quello della città dove ha sede la Federazione.

art. 30 - L'attività della F.I.A.F. è prevista fino al 31/12/2098 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della F.I.A.F. sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 31 - Il presente Statuto entra in vigore dalla data del 11 maggio 2003 e sostituisce ogni altra norma precedente.

L'iscrizione alla F.I.A.F. implica l'accettazione integrale del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale è demandato ad emanare appositi Regolamenti di attuazione dello Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.